

COMUNE DI MARZABOTTO
(Provincia di Bologna)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 25 del 29/06/2012

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	Pag. 4
Art. 4 -	<i>Versamenti Rimborsi e Compensazioni</i>	Pag. 5
Art. 5 -	<i>Dichiarazione delle aliquote applicate</i>	Pag. 5
Art. 6 -	<i>Entrata in vigore del Regolamento</i>	Pag. 6

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Marzabotto dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI / INABITABILI

1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

- 1) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
- 2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- 3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia ed eventuale versamento degli oneri di concessione edilizia dovuti.

2 A puro titolo esemplificativo e non esaustivo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- c) con perizia asseverata sottoscritta da tecnico abilitato.

In caso di documentazione dell'inabitabilità ai sensi delle lettere b) e c) dovrà sempre essere allegata ampia documentazione fotografica, anche su supporto digitale, che documenti lo stato dell'immobile.

5. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni, mediante il proprio ufficio tecnico che dovrà esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni.

Nel caso che dall'accertamento risultino confermate le condizioni esplicitate nelle dichiarazioni verrà emesso idoneo provvedimento di inagibilità.

6. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio Tributi del Comune.

ART. 3 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

- 1.** Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- 2.** Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

ART.4 – VERSAMENTI RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti uguale o inferiore a euro 12,00 (dodici). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi uguali o inferiori a euro 12,00 (dodici) per anno solare. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura dell'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
5. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 12,00 Euro di cui al comma 1.
6. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART.5 – DICHIARAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote inferiori a quella ordinaria, nelle sotto elencate ipotesi, il soggetto passivo d'imposta è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata:
 - a) unità immobiliare e pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - b) unità immobiliare e pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - c) unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - d) alloggi e pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - e) fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché non locati;

- f) fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, purché non locati;
- g) abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione;
- h) abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e/o genitore), ivi residenti anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale;
- i) abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato ex art.2, comma 3 Legge 431/1998.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:

- a) codice fiscale, cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante;
- b) domicilio fiscale o sede legale del dichiarante;
- c) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
- d) codice fiscale, cognome e nome del conduttore che utilizza l'unità immobiliare nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), g), h) e i) del comma 1;
- e) data di decorrenza e/o data di cessazione dell'applicazione dell'aliquota agevolata.

3. Per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione di cui alle lettere g) e i) del comma 1, il soggetto passivo d'imposta è tenuto ad allegare alla dichiarazione copia del contratto di locazione.

4. Per l'anno 2012 la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata al Comune entro il 31/07/2012 per le fattispecie venute in essere nel primo semestre dell'anno, e entro il 31/01/2013 per le fattispecie sorte nel secondo semestre dell'anno. Per gli anni successivi la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata al Comune apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

ART. 6 –ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.